



RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. n. 175/2016

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. n. 175/2016 - a predisporre **annualmente**, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

"Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4".

Ai sensi del successivo art. 14:

"Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare

trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

A seguito dell'emanazione nel marzo 2019 del documento “*RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO CONTENENTE PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE (EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)*”, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha fornito le linee guida per ottemperare a quanto previsto dalla legge.

Conseguentemente la Società, aderendo alle predette linee guida, con gli opportuni adeguamenti al caso concreto, ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del **24.5.2019**, che, sostituendo il precedente, rimarrà **in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo**, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società o di altri fattori che suggeriscono aggiornamenti o implementazioni.

1. DEFINIZIONI

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: “*la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività*”.

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce – come indicato nell'OIC 11 (§ 22) – un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 ("Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza") definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

1. analisi di indici e margini di bilancio;
2. analisi prospettica attraverso indicatori;
3. altri indicatori di valutazione di carattere qualitativo;
4. altri strumenti di valutazioni previsti dallo Statuto e gestionali.

Ai fini del monitoraggio del rischio di crisi aziendale, va considerato che:

- la Società ha oggetto consortile e che, statutariamente, è previsto che le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle imprese consorziate saranno fatturate, nella misura necessaria al perseguimento (quantomeno) del pareggio di bilancio, alle imprese consorziate in proporzione alla loro quota di utilizzo dei servizi stessi (art. 32.2);
- i soci sono società *in house providing*, ai sensi dell'art. 16 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio

L'analisi di bilancio si focalizza su:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: pur con le particolarità evidenziate al termine del paragrafo precedente, l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali. Atteso lo scopo mutualistico e il correlato divieto statutario di distribuire gli eventuali avanzi di gestione, non rileva la capacità di remunerazione del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti).

Definire a priori le soglie/livelli di rilevanza per ciascun indice, con individuazione del livello di rischio "ponderato e ragionevole", tale da permettere un tempestivo intervento, così come stabilire quanti indici devono presentare un valore non ottimale per ritenere segnalata una situazione di squilibrio, risulta oltremodo complesso, soprattutto in assenza di basi statistiche di supporto che dovrebbero considerare, oltre la peculiarità del settore, anche le caratteristiche della Società con oggetto consortile. Infatti è oramai da tempo superata dalla moderna dottrina aziendalistica la definizione di soglie vevoli per tutti i settori e tutte le imprese, le quali risulterebbero quindi di carattere pressoché arbitrario.

In proposito, fra l'altro, occorre considerare che l'implementazione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale si inserisce in un contesto segnato dall'approvazione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".

Le due discipline si pongono in rapporto di complementarità (del resto, il Codice della crisi, all'art. 1, co. 3, fa peraltro salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche), e sono chiamate a operare in momenti diversi, perché diversi sono i fenomeni che intendono cogliere e regolare: mentre l'art. 6, co. 2 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica mira a favorire la valutazione del "rischio di crisi" di là da venire, il Codice della crisi interviene in una fase successiva, di crisi già in atto o, comunque, molto probabile.

Di conseguenza, con questa avvertenza, gli indicatori cui si riferisce l'art. 14, co. 2 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, potranno, in linea di principio, prendere spunto dagli indicatori di allerta ex art.

13 del Codice della crisi¹. Occorre sottolineare che la riscontrata integrazione dei primi, se determina le conseguenze previste dall'art. 14 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, non necessariamente implica anche l'attivazione dei meccanismi predisposti dal Codice della crisi (i quali conseguono unicamente alla ricorrenza degli indicatori considerati al relativo art. 13), secondo una scansione progressiva.

Il Programma di valutazione deve quindi essere in grado di anticipare temporalmente l'emersione del rischio di crisi al fine di consentire alla Società di assumere internamente le idonee iniziative, ancor prima dell'insorgenza degli oneri di segnalazione previsti agli artt. 14 e 15 del Codice della crisi².

Affinché tale obiettivo possa essere conseguito, i limiti o le soglie di rilevanza eventualmente individuate nel Programma di cui all'art. 6, co.2, del d.lgs. 175/2016 dovrebbero essere inferiori a quelle determinate ai sensi del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, in misura tale da consentire un adeguato *early warning*.

In ogni caso, gli indici di cui all'art. 13 del Codice della crisi, che potrebbero eventualmente essere presi a riferimento ai fini dell'art. 14, comma 2, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili non sono ancora stati resi definitivi e l'entrata in vigore del predetto Codice è stata differita al 1° settembre 2021 dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità"), nell'ambito delle disposizioni riguardanti l'emergenza epidemiologica in atto nei primi mesi del 2020.

¹ Ai sensi dell'art. 13:

"Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24 [co. 1].

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, alle PMI innovative di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico[co. 2].

L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti per l'esercizio successivo [co. 3]."

² Ai sensi dell'art. 14, co. 1 del Codice della crisi: *"Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi"*.

Ai sensi dell'art. 15, co. 1, *"L'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo [...] di dare avviso al debitore [...] che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società"*.

In base a quanto precede, in assenza di solide basi statistiche definitivamente fissate (e comunque condizionate dall'emergenza mondiale in atto) su cui fondare soglie di rilevanza ai fini del Programma di cui all'art. 6, co.2, del d.lgs. 175/2016, la Società ritiene di monitorare l'andamento degli indici di seguito individuati senza fissare puntualmente soglie di rilevanza/alerta, per procedere invece ad una valutazione complessiva degli indici suddetti, integrata dall'utilizzo degli altri strumenti di analisi individuati nel presente Programma.

Gli indici e margini di bilancio, individuati della Società ai fini della presente analisi, sono indicati nella pagina che segue.

	Anno corrente n	Anno n-1	Anno n-2	Anno n-3
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria				
Margine di struttura				
Margine di disponibilità				
Indici				
Indice di liquidità				
Indice di disponibilità				
Indice di copertura delle immobilizzazioni				
Indipendenza finanziaria				
Leverage				
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (EBITDA)				
Risultato operativo (EBIT)				
Indici				
Return on Equity (ROE)				
Return on Investment (ROI)				
Return on sales (ROS)				
Altri indici e indicatori				
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN				
Rapporto tra PFN e EBITDA				
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)				
Rapporto oneri finanziari su EBITDA				

Nota metodologica 1

La Società conduce l'impianto di selezione e smaltimento di San Vito al Tagliamento in locazione finanziaria.

Al fine della costruzione degli indici sopra riportati, per semplicità, è convenzionalmente stabilito che, se da un lato, il residuo debito per canoni verso il concedente non è contemplato nella posizione debitoria, corrispondentemente al metodo di contabilizzazione obbligatorio, dall'altro i canoni iscritti nel conto economico riducono l'EBITDA e sono considerati flussi in uscita nella quantificazione dei flussi di cassa a servizio del debito.

In **Allegato sub 1** è riportata la tabella esplicativa di indici e margini.

2.2. Indicatori prospettici

La Società ha individuato il seguente indicatore per l'analisi prospettica:

	Anno n + 1
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverge Ratio)	

L'indicatore di sostenibilità del debito (DSCR), tra gli strumenti di indagine prospettica, appare l'indicatore più significativo. Peraltro la Società, come di seguito indicato, dispone di strumenti di previsione ed è quindi in grado di calcolarlo, o comunque di stimarlo; inoltre il DSCR presenta l'indubbio vantaggio, a differenza di tutti gli altri indici che portano in conto grandezze flusso insieme a grandezze stock, di poter essere calcolato in continuo, anche con cadenze infrannuali.

Infatti il DSCR rapporta i flussi liberi al servizio del debito con il debito finanziario che da essi deve essere servito, laddove un rapporto superiore a 1 è indicatore di equilibrio finanziario. L'orizzonte temporale dei flussi e del debito, nel presente Programma, è fissato in 1 anno.

Il DSCR reca al numeratore i flussi liberi al servizio del debito che si rendono disponibili nell'orizzonte temporale di riferimento (1 anno) ed al denominatore il debito finanziario (comprensivo di eventuali scaduti patologici) che scade nello stesso orizzonte temporale di riferimento. Il valore soglia di equilibrio è 1. Grandezze inferiori a 1 danno evidenza della non sostenibilità finanziaria del debito nel predetto orizzonte temporale.

Nota metodologica 2

Contrariamente all'ipotesi semplificatrice assunta per il calcolo degli indici e margini di bilancio (storici), per il calcolo del DSCR (prospettico), i flussi liberi al servizio del debito indicati al numeratore sono espressi al lordo dei canoni annuali di locazione finanziaria, mentre il debito finanziario indicato al denominatore è comprensivo del debito per canoni scadenti nello stesso orizzonte temporale di riferimento (1 anno).

Tali dati sono rinvenibili anche nel piano industriale della Società, o comunque nelle previsioni elaborate dagli uffici.

Nella tabella esplicativa riportata in **Allegato sub 1** sono riportati gli estremi di calcolo anche dell'indicatore in parola.

2.3. Altri indicatori di valutazione

Anche in considerazione della mancata individuazione puntuale delle soglie di rilevanza degli indici, la Società ritiene di monitorare anche indicatori di carattere qualitativo, oltre che quantitativo.

Pertanto, facendo riferimento agli indicatori che possono far sorgere dubbi sul presupposto della continuità aziendale elencati nel Principio di Revisione Internazionale (ISA Italia) 570, ha ulteriormente individuato alcuni indicatori.

Anche con riferimento agli indicatori di tipo qualitativo, vista la differente finalità del Testo unico in materia di società pubbliche rispetto al Principio di revisione citato, la valutazione dovrà essere effettuata considerando la diversa soglia di rischio di allarme.

Gli indicatori qualitativi oggetto di monitoraggio sono indicati di seguito.

	SI	NO
Indicatori finanziari		
Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine		
Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori		
Difficoltà di pagare i debiti alla scadenza		
Difficoltà di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti		
Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “credito” alla condizione “pagamento alla consegna”		
Difficoltà di ottenere finanziamenti per innovazioni tecnologiche ovvero per altri investimenti necessari.		
Indicatori gestionali		
Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività		
Intenzione di uno o più soci di recedere dalla Società o di interrompere i rapporti mutualistici		
Altri indicatori		
Procedimenti legali o regolamentari che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento e/o interruzione dell'attività		
Modifiche di leggi o regolamenti che si presume possano influenzare negativamente l'impresa		
Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti		

2.4. Altri strumenti di valutazione previsti dallo Statuto e gestionali

Tra gli altri strumenti di valutazione, ad integrazione del Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale occorre annoverare anche:

- il **Piano Industriale annuale e pluriennale** che, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto sociale, l'Assemblea dei Soci è chiamata ad approvare annualmente;
- la **Relazione sul generale andamento della gestione della Società e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate**, che l'organo amministrativo deve approvare entro il 30 settembre di ogni anno, prevista dall'articolo 23 dello Statuto. Detta Relazione, nella quale viene solitamente riportata l'evoluzione delle più significative grandezze economiche e patrimoniali, nonché degli indici di bilancio più rappresentativi, è trasmessa all'Assemblea per il suo esame ed approvazione, come previsto dall'articolo 17 dello statuto.

- **l'elaborazione trimestrale di situazioni contabili riclassificate**, con calcolo di grandezze ed indici, al fine di verificare l'andamento della gestione e analizzare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali.

Ancor più degli indicatori storici, ai fini della valutazione del rischio di crisi aziendale, assume rilevanza il Piano industriale annuale e pluriennale della Società e il periodico esame dei dati consuntivi, come sopra indicati. Infatti, tali strumenti di pianificazione prospettica e di controllo sono maggiormente efficaci al fine di rilevare un pericolo di crisi.

La Società, quindi, è in grado di sintetizzare i dati disponibili e di esaminarli in una logica unitaria tipicamente aziendalistica a partire dai dati e indici, per poi inquadrarli e collegarli con la pianificazione aziendale per verificarne tanto la coerenza quanto la capacità delle future scelte aziendali di superare eventuali deficienze individuate e/o previste.

La disponibilità di dati prognostici, dunque, oltre ad esigenze di tipo gestionale, è elemento essenziale del presente Programma poiché i piani prospettici:

- fanno emergere in modo inequivocabile la sussistenza del presupposto della continuità aziendale;
- permettono di individuare con ragionevole certezza la sostenibilità del debito;
- forniscono all'organo amministrativo le informazioni che consentono ex ante di misurare il fabbisogno finanziario e le risorse disponibili per la sua copertura;
- consentono di individuare le azioni da adottare per correggere tempestivamente la rotta in caso di criticità.

I piani prospettici elaborati dalla Società e il controllo di gestione periodico costituiscono insomma un efficace assetto organizzativo di governo finanziario dell'impresa e di tempestiva rilevazione del rischio di crisi aziendale.

2.5. Conclusioni circa l'adeguatezza degli indicatori adottati

Si ritiene che l'insieme degli indici e indicatori adottati, valutati nel loro complesso, pur in assenza di individuazione puntuale di soglie di allarme/rilevanza per ciascuno o gruppi di essi, possa fornire una solida base per il monitoraggio del rischio di crisi aziendale. Si tratta infatti di indici di carattere qualitativo, oltre che quantitativo. Inoltre, in relazione agli indici di tipo qualitativo, gli stessi riguardano gli aspetti finanziari, gestionali, oltre che altri aspetti.

3. MONITORAGGIO PERIODICO

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza **almeno semestrale** un'**apposita relazione** avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-quater del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1].

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]”.

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà **trasmessa all'organo di controllo (se nominato) e all'organo di revisione**, che eserciteranno in merito la vigilanza di propria competenza.

Le attività sopra menzionate saranno **portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio**.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti

necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo con deliberazione di data **24/05/2019**), con le modifiche non sostanziali apportate in data odierna (**21/05/2020**), si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale, le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2019, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ

La società, prevalentemente nell'interesse e per conto dei soci, a mente degli articoli 2602 e 2615-ter del codice civile, al fine di svolgere determinate fasi delle attività imprenditoriali dei soci medesimi, gestisce nel Comune di San Vito al Tagliamento un impianto per la selezione ed il recupero della frazione secca dei rifiuti in genere, commercializzando altresì i prodotti risultanti dalla suddetta attività di selezione e recupero.

2. LA COMPAGINE SOCIALE

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2019 è il seguente:

Socio	Quota nominale	%
Ambiente Servizi S.p.A.	2.043.000,00	99,659%
Net S.p.A.	7.000,00	0,341%
Totale	2.050.000,00	100,000%

3. L'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Consiglio di Amministrazione, nominato con delibera assembleare in data 28/07/2017.

I componenti sono: Cella Lorenzo (Presidente), Martin Fabrizio (Consigliere), Sandrin Laura (Consigliere), che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.

4. L'ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE

Con delibera assembleare del 28/07/2017, è stato nominato un revisore che rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019.

Il revisore nominato è il dott. Paolo Ciganotto.

5. IL PERSONALE

Il personale medio occupato nell'esercizio 2019 è di 16 unità.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2019

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale

sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI

L'analisi si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci e da ogni altra fonte significativa;
- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico per ciascuna annualità (corrente e tre precedenti) in apposite *schede di analisi*;
- comparazione dei dati relativi ad ogni annualità;
- calcolo degli indici e margini per ciascuna annualità mediante le suddette *schede di analisi*;
- calcolo dell'indicatore DSCR;
- verifica sugli indicatori di tipo qualitativo;
- esame delle risultanze degli strumenti di valutazione previsti dallo statuto e gestionali;
- formulazione di un giudizio finale.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2019	2018	2017	2016
Stato Patrimoniale				
Margini				
Margine di tesoreria	1.666.189	759.551	336.264	236.074
Margine di struttura	2.014.373	1.214.219	438.312	- 488.297
Margine di disponibilità	2.416.610	1.586.570	1.112.402	1.054.556
Indici				
Indice di liquidità	1,84	1,33	1,13	1,09
Indice di disponibilità	2,22	1,69	1,42	1,42
Indice di copertura delle immobilizzazioni	1,78	1,45	1,14	0,86
Indipendenza finanziaria	65,85%	59,51%	51,49%	43,44%
Leverage	0,00	0,10	0,36	0,67
Conto economico				
Margini				
Margine operativo lordo (EBITDA)	1.484.494	1.397.662	1.128.924	1.287.629
Risultato operativo (EBIT)	907.389	640.856	506.899	572.234
Indici				
Return on Equity (ROE)	14,64%	10,53%	11,12%	11,69%
Return on Investment (ROI)	12,98%	9,71%	7,43%	7,96%
Return on sales (ROS)	9,90%	7,51%	6,29%	7,73%
Altri indici e indicatori				
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	1.484.494	1.397.662	1.128.924	1.287.629
Rapporto tra PFN e EBITDA	- 0,98	- 0,52	0,13	0,90
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	0,52	0,68	0,94	1,30
Rapporto oneri finanziari su MOL	0,00	0,01	0,02	0,03

Di seguito l'indicatore per l'analisi prospettica.

	2020
Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverge Ratio)	3,00

La seguente tabella evidenzia le risultanze dei test sugli indicatori di carattere qualitativo.

	SI	NO
Indicatori finanziari		
Prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine		X
Indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori		X
Difficoltà di pagare i debiti alla scadenza		X
Difficoltà di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti		X
Cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione "credito" alla condizione "pagamento alla consegna"		X
Difficoltà di ottenere finanziamenti per innovazioni tecnologiche ovvero per altri investimenti necessari.		X
Indicatori gestionali		
Intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività		X
Intenzione di uno o più soci di recedere dalla Società o di interrompere i rapporti mutualistici		X
Altri indicatori		
Procedimenti legali o regolamentari che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento e/o interruzione dell'attività		X
Modifiche di leggi o regolamenti che si presume possano influenzare negativamente l'impresa		X
Eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti		X

6.1.2. Valutazione dei risultati

I risultati dell'analisi indicano che, la Società, nonostante lo scopo consortile, negli anni oggetto di analisi ha sempre realizzato avanzi di gestione, destinati a riserva vincolata alla realizzazione di attività rientranti nel

predetto oggetto consortile ed in particolare alle esigenze di investimento e adeguamento tecnologico continuo che la particolare attività della Società richiede.

La struttura patrimoniale non presenta squilibri ed i flussi liberi di cassa sono più che sufficienti a coprire il debito finanziario.

L'analisi qualitativa non palesa criticità e gli strumenti di previsione annuali e ultrannuali, al momento, pur considerando ipotesi di riduzioni di redditività conseguenti alla emergenza epidemiologica, non evidenziano brusche inversioni di tendenza e modifiche degli indicatori che possano rappresentare segnali di allarme.

7. CONCLUSIONI

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che **il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia, allo stato, da escludere**. Quanto precede, anche considerando le indicazioni fornite nella nota integrativa al progetto di bilancio chiuso al 31/12/2019 in relazione al presupposto della continuità aziendale e a quanto riferito circa i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e legati all'emergenza sanitaria in atto, ai quali si rinvia

Conseguentemente, alla data di approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2019 non si sono verificati i presupposti per l'adozione di provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento di crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento, così come previsto dall'articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 175/2016.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Regolamenti interni (art. 6, comma 3, lett. a)

La Società ha adottato i seguenti regolamenti:

- Regolamento per affidamenti sotto soglia;
- Regolamento per il reclutamento del personale e conferimento degli incarichi;
- Regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo fornitori per l'affidamento di lavori, forniture e servizi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La qualifica di società *in house providing* dei soci e lo scopo mutualistico della società non richiedono l'implementazione di particolari strumenti volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di

tutela della concorrenza. Per la tipologia di attività esercitata non sussistono inoltre particolari rischi in relazione alla tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Ufficio di controllo (art. 6, comma 3, lett. b)

La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di internal *audit*. Si ritiene che l'ufficio amministrativo, composto dal Direttore Generale e dal responsabile amministrativo, sia adeguatamente strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale per collaborare con il revisore, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti.

Per le citate ragioni legate alle dimensioni ed alla complessità, le procedure interne non prevedono la trasmissione periodica al revisore di relazioni; ogni informazione è infatti assunta dal revisore stesso nell'ambito dell'attività legalmente prevista.

Codici di condotta (art. 6, comma 3, lett. c)

La Società ha adottato il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001;

Nell'ambito del Modello Organizzativo di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001, la Società ha adottato un proprio Codice Etico.

Visto il ridotto numero di dipendenti impiegati nella Società, considerato inoltre che il fatturato deriva prevalentemente da attività svolte per la controllante Ambiente Servizi S.p.A., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della controllante del 27/01/2016 si era stabilito che le misure per la prevenzione della corruzione relative alla Società fossero introdotte all'interno del Modello di organizzazione e gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 di Ambiente Servizi S.p.A. In particolare, le misure in questione erano riportate all'interno del Piano per la prevenzione della corruzione, parte integrante del citato Modello della controllante.

Nella riunione dell'11/02/2020, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di dotare la Società di un proprio autonomo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per quanto riguarda invece il Programma Triennale per la Trasparenza, la Società aveva adottato un apposito piano con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/01/2016 per il triennio 2015-2017.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, è stata abrogata la previsione che prevedeva l'obbligo di predisporre un programma triennale per la trasparenza. Conseguentemente, superato il programma che a suo tempo la Società aveva adottato, si è proceduto all'aggiornamento formale del Piano per la prevenzione della corruzione, indicando il nome dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati previsti dalla vigente disciplina in tema di trasparenza.

Programmi di responsabilità sociale (art. 6, comma 3, lett. c)

Pur non adottando ulteriori strumenti di responsabilità sociale di impresa, l'attività della Società si conforma ai valori espressi nel Codice Etico.

San Vito al Tagliamento, 21 maggio 2020

p. il Consiglio di Amministrazione – il Presidente

INDICI E MARGINI - TABELLE ESPLICATIVE

Stato Patrimoniale	
Margini	
Margine di tesoreria	(Liquidità differite + Liquidità immediate) - Passività correnti
Margine di struttura	Mezzi propri - Attivo fisso
Margine di disponibilità	Attivo corrente - Passività correnti
Indici	
Indice di liquidità	(Attivo circolante - Scorte di magazzino) / Passività correnti
Indice di disponibilità	Attivo corrente / Passività correnti
Indice di copertura delle immobilizzazioni	Mezzi propri / Attivo fisso
Indipendenza finanziaria	Mezzi propri / Totale attivo
Leverage	Passività di finanziamento / Mezzi propri
Conto economico	
Margini	
Margine operativo lordo (EBITDA)	Voce A del Conto economico (al netto dei componenti straordinari) - Voci (B6, B7, B8, B9, B11, B14) (al netto dei componenti straordinari)
Risultato operativo (EBIT)	Voce A del Conto economico (al netto dei componenti straordinari) - Voci (B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14) (al netto dei componenti straordinari)
Indici	
Return on Equity (ROE)	Risultato netto / Mezzi propri
Return on Investment (ROI)	Utile prima delle imposte e degli interessi / Totale Attivo
Return on sales (ROS)	Utile prima delle imposte e degli interessi / Totale ricavi (voce A1 del Conto economico)
Altri indici e indicatori	
Flusso di cassa della gestione caratteristica prima delle variazioni del CCN	EBITDA
Rapporto tra PFN e EBITDA	(Indebitamento finanziario corrente + Indebitamento finanziario non corrente) / EBITDA
Rapporto D/E (<i>Debt/Equity</i>)	Totale passività / Mezzi propri
Rapporto oneri finanziari su EBITDA	Oneri finanziari (Voce C17 del Conto economico) / EBITDA

Indicatore di sostenibilità del debito	
DSCR (Debt Service Coverage Ratio)	Flusso di cassa della gestione corrente (BP) / (debiti finanziari < 12 mesi + interessi passivi + canoni leasing < 12 mesi)